

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3183/80 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1980

che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/80 ⁽⁴⁾, che, a suo tempo, ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1373/70 ⁽⁵⁾, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state a più riprese modificate, talvolta in modo sostanziale; che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è pertanto opportuno procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcune modifiche che l'esperienza ha fatto risultare opportune;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli d'importazione e di esportazione dispongono che

qualsiasi importazione nella Comunità o qualsiasi esportazione fuori di questa è soggetta alla presentazione di detti titoli; che occorre pertanto precisare il campo d'applicazione di questi ultimi, escludendo le operazioni che non costituiscono importazioni in senso stretto;

considerando che, qualora taluni prodotti siano posti sotto il regime previsto dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia o sotto il regime di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione, del 13 marzo 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80 ⁽⁸⁾, le autorità competenti possono consentire, in determinati casi, che i prodotti siano immessi in libera pratica allo stato naturale o previa trasformazione; che per garantire una buona gestione del mercato è opportuno esigere, in tal caso, la presentazione di un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica; che tuttavia, quando il prodotto effettivamente immesso in libera pratica è stato ottenuto a partire da prodotti di base provenienti in parte dai paesi terzi e in parte dal mercato comunitario occorre prendere in considerazione unicamente i prodotti di base provenienti dai paesi terzi o i prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che i prelievi applicabili all'atto dell'immissione in libera pratica di prodotti che si trovano posti sotto il regime del perfezionamento attivo sono

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.

stabiliti in conformità delle disposizioni della direttiva 69/73/CEE ; che non può pertanto essere ammesso che il titolo d'importazione presentato all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti comporti la fissazione anticipata del prelievo ; che può tuttavia accadere che il prelievo venga fissato nel quadro di una gara, come avviene attualmente per l'olio d'oliva ; che in tal caso il prelievo applicabile è indicato nel titolo d'importazione ;

considerando che i titoli d'importazione e di esportazione hanno lo scopo di garantire una gestione efficace dell'organizzazione comune dei mercati ; che talune operazioni hanno per oggetto quantitativi modesti ; che, nell'intento di semplificare le procedure amministrative, appare opportuno dispensare tali operazioni dalla presentazione dei titoli d'importazione o di esportazione ;

considerando che, tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti o delle merci in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine alla quantità dei prodotti importati o esportati rispetto a quella indicata nel titolo ;

considerando che, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo, occorre prevedere il rilascio di estratti di titoli, aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti ;

considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone che i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità ; che una tale norma esige l'adozione di disposizioni comuni relative alle modalità di compilazione e di utilizzazione dei titoli, all'istituzione di formulari comunitari ed all'attuazione di metodi di collaborazione amministrativa tra Stati membri ;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli suddetti dispongono che il rilascio degli stessi è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità dei titoli ; che occorre definire il momento in cui è assolto l'obbligo d'importare o di esportare ;

considerando che, dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, che stabilisce le modalità di applicazione delle

restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/80 ⁽²⁾, risulta che l'esportazione s'intende realizzata quando i prodotti per i quali sono state adempiute le formalità hanno lasciato il territorio geografico della Comunità ovvero hanno raggiunto la loro destinazione, ma che, per motivi di ordine amministrativo, il giorno dell'esportazione agli effetti della determinazione del tasso della restituzione è il giorno in cui sono state adempiute le formalità doganali ; che, per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli, occorre per gli stessi motivi considerare l'esportazione realizzata il giorno preso in considerazione ai fini della determinazione del tasso della restituzione ; che tale giorno è definito dal regolamento (CEE) n. 2730/79 e dal regolamento (CEE) n. 798/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/80, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾ ;

considerando che l'importo della cauzione che deve essere costituita per ottenere un titolo può, in taluni casi, essere minimo ; che, per non appesantire il compito delle amministrazioni competenti, è opportuno non esigere in tali casi la costituzione della cauzione ;

considerando che il titolo d'importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare ; che esso deve essere pertanto presentato all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o di esportazione ;

considerando che, nel caso delle procedure semplificate d'importazione o di esportazione, il titolo può essere presentato ai servizi doganali in un secondo tempo ; che, tuttavia, l'importatore o l'esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di espletamento delle formalità d'importazione o di esportazione e tenere tale documento a disposizione dei servizi doganali ;

considerando che, in alcuni casi di esportazione in cui la presentazione di un titolo è richiesta soltanto per beneficiare di una fissazione anticipata, è possibile rendere più flessibile la regolamentazione in vigore e autorizzare gli Stati membri a instaurare una procedura semplificata per quanto riguarda il circuito amministrativo del documento ; che, nel caso in cui un'autorità sia compe-

(1) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 274 del 18. 10. 1980, pag. 11.

(3) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

tente sia per il rilascio del titolo, sia per il pagamento della restituzione all'esportazione, il titolo può essere conservato da detta autorità ;

considerando che, ai fini di una retta gestione amministrativa, i titoli e gli estratti non possono essere modificati dopo il rilascio ; che nondimeno, in caso di dubbio riguardante un errore imputabile all'organismo emittente e vertente sulle diciture figuranti nel titolo o nell'estratto, è opportuno istituire una procedura che consenta il ritiro dei titoli ed estratti errati ed il rilascio di titoli opportunamente corretti ;

considerando che, se un prodotto è sottoposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del transito comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/80 ⁽²⁾, nessuna formalità dev'essere espletata presso l'ufficio doganale dal quale dipende la stazione di confine, qualora il transito inizi all'interno della Comunità e debba terminare all'esterno ; che, in caso di applicazione di uno di tali regimi, è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, prevedere modalità particolari per lo svincolo della cauzione ;

considerando che, in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, può darsi che il documento comprovante l'uscita dal territorio geografico della Comunità non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione, nei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ; che una tale situazione può creare intralcio al commercio ; che, in tali casi, occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

considerando che i regolamenti comunitari istitutivi dei titoli di cui sopra dispongono che la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se, durante il periodo di validità del titolo, l'importazione o l'esportazione non è stata realizzata o lo è stata soltanto parzialmente ; che è opportuno precisare le disposizioni applicabili in materia, specie in caso di mancata esecuzione per causa di forza maggiore degli impegni assunti ;

considerando che, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno prevedere che la cauzione possa essere integralmente svincolata quando l'importo totale incamerato è trascurabile ;

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ⁽³⁾, i prodotti agricoli esportati in base a un titolo di esportazione o di fissazione anticipata beneficiano delle disposizioni di detto regolamento unicamente ove si ottemperi alle disposizioni comunitarie in materia di titoli ; che per i prodotti che beneficiano delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 754/76 è necessario prevedere modalità particolari di applicazione del regime di titoli ;

considerando che alcune norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76 sono state fissate con regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ;

considerando che l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione ⁽⁵⁾, ha previsto che le merci immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione sono ammesse al beneficio del regime di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione solamente se è accertato che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica per quanto riguarda il titolo ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione ⁽⁶⁾ ha previsto, in generale, talune modalità d'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, ed in particolare che le autorità incaricate del rilascio dei titoli debbono fornire un attestato ;

considerando che è necessario stabilire nel presente regolamento l'insieme delle modalità necessarie all'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79 ; che, in taluni casi, è possibile soddisfare alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1430/79 senza dover utilizzare l'attestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 97 del 15. 4. 1980, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEI TITOLI

TITOLO I

PORTATA DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, in appresso denominati « titoli », istituito o previsto dagli articoli seguenti :

- articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE (grassi) ;
- articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) ;
- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) ;
- articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68 e articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 885/68 (carni bovine) ;
- articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71 (sementi) ;
- articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3330/74 (zucchero) ;
- articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali) ;
- articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2768/75 (carni suine) ;
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2774/75 (uova) ;
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2779/75 (pollame) ;
- articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso) ;
- articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofruttili) ;
- articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1111/77 (isoglucosio) ;
- articolo 16 del regolamento (CEE) n. 337/79 (vini) ;
- articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 (carni ovine e caprine) ;
- articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato).

Articolo 2

1. Nessun titolo è richiesto e può essere presentato per i prodotti :

- a) che non formano oggetto di immissione in libera pratica nella Comunità, o
- b) per i quali l'esportazione è effettuata
 - nel quadro di un regime doganale che consente l'importazione con sospensione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente o dei prelievi agricoli, ovvero
 - nel quadro del regime particolare che consente l'esportazione senza riscossione dei prelievi all'esportazione, di cui all'articolo 9, del regolamento (CEE) n. 645/75.

2. Per quanto riguarda l'esportazione, si applicano le disposizioni del paragrafo 1, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 3

1. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti al regime di perfezionamento attivo o al regime di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 e non contenenti alcuni dei prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per il prodotto effettivamente immesso in libera pratica, sempreché quest'ultimo sia soggetto alla presentazione di un tale titolo.

2. Qualora vengano immessi in libera pratica prodotti sottoposti ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenenti contemporaneamente

- a) uno o più prodotti di base che si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, ma che attualmente non lo sono più dal momento che esso(i) è (sono) stato(i) incorporato(i) nel prodotto effettivamente immesso in libera pratica, e
- b) uno o più prodotti di base che non si trovavano in una delle situazioni indicate all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato,

in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, è fatto obbligo di presentare un titolo d'importazione per ciascuno dei

prodotti di base, di cui alla lettera b), effettivamente utilizzato, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo d'importazione non deve essere presentato allorché il prodotto effettivamente immesso in libera pratica non è soggetto alla presentazione di tale titolo.

3. Il titolo o i titoli d'importazione presentati all'atto dell'immissione in libera pratica di un prodotto nei casi indicati ai paragrafi 1 e 2 non possono comportare fissazione anticipata, fatte salve le disposizioni particolari relative a taluni prodotti agricoli.

4. All'atto dell'esportazione di un prodotto sottoposto ad uno dei regimi di cui al paragrafo 1 e contenente uno o più prodotti di base di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino, è fatto obbligo di presentare un titolo di esportazione per ciascuno di questi prodotti di base, sempreché essi siano soggetti alla presentazione di tale titolo.

Tuttavia, il titolo di esportazione non dev'essere presentato allorché il prodotto effettivamente esportato non è soggetto alla presentazione di tale titolo, fatte salve le disposizioni del comma seguente.

All'atto dell'esportazione di prodotti composti che beneficino di una restituzione all'esportazione fissata in anticipo per uno o più dei loro componenti, ai fini dell'applicazione del regime dei titoli viene presa in considerazione esclusivamente la situazione doganale di ciascuno dei componenti in causa.

Articolo 4

1. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, il titolo d'esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello applicabile al prodotto trasformato da esportare o al prodotto di base, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3035/80, da esportare sotto forma di merci.

2. In caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il titolo d'esportazione da presentare o, eventualmente, il titolo di fissazione anticipata, è quello applicabile al prodotto sottoposto a detto regime, o al prodotto di base, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3035/80, contenuto nella merce assoggettata a tale regime.

Articolo 5

1. Quando non sia richiesta la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, non è richiesto e non può

essere presentato alcun titolo per realizzare le operazioni :

- di cui all'articolo 5 e all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o
- prive di qualsiasi carattere commerciale, o
- i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU.

Tuttavia, se il quantitativo, espresso in chilogrammi, per il quale la cauzione è uguale a 5 ECU, non è 50 o un multiplo di 50, viene presa in considerazione la cauzione corrispondente al quantitativo, in chilogrammi, pari a 50 o al multiplo di 50 immediatamente superiore. Inoltre, se il titolo è rilasciato per capi e se l'importo di 5 ECU non corrisponde a un numero esatto di capi, viene presa in considerazione la cauzione corrispondente al numero intero di capi immediatamente superiore.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono considerate operazioni prive di qualsiasi carattere commerciale :

- a) all'importazione, quelle effettuate da privati o, nel caso di spedizioni, quelle destinati a privati e che rispondono ai criteri stabiliti dalle disposizioni preliminari del titolo II C 2 della tariffa doganale comune ;
- b) all'esportazione, quelle effettuate da privati e che rispondono, per quanto di ragione, ai criteri di cui alla lettera a).

Articolo 6

All'immissione in libera pratica di prodotti che beneficino delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 754/76, concernenti il cosiddetto « regime delle merci in reintroduzione », non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo.

Articolo 7

1. Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo d'esportazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali per la riesportazione di prodotti per i quali l'esportatore fornisca la prova che è stata presa, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1430/79, una decisione favorevole di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

2. Se l'esportazione di prodotti è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione e se le autorità

competenti autorizzano l'espletamento delle formalità doganali di riesportazione prima di aver deliberato sulla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione, deve essere presentato un titolo d'esportazione. Quest'ultimo non può comportare la fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I

Portata dei titoli e degli estratti di titoli

Articolo 8

1. Il titolo d'importazione o di esportazione autorizza ed obbliga, rispettivamente, ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo la quantità netta di prodotto designata e comporta o può comportare, secondo i casi, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo monetario e dell'importo compensativo adesione, secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa ai singoli settori di prodotti.

2. Il titolo di fissazione anticipata obbliga, secondo il caso, ad importare o ad esportare, durante il periodo di validità del titolo, la quantità netta di prodotto designata.

Il titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 obbliga ad esportare, durante il suo periodo di validità, sotto forma di una o più merci indicate nell'allegato B o nell'allegato C di tale regolamento e designate nel titolo stesso, la quantità in esso indicata del prodotto di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento.

3. I titoli obbligano ad importare dal paese o dal gruppo di paesi o ad esportare verso il paese o il gruppo di paesi indicati nel titolo, nei casi di cui all'articolo 43 e in quelli in cui tale obbligo è previsto dalla regolamentazione comunitaria specifica di ciascun settore di prodotti.

4. Allorché la quantità importata o esportata supera del 5 % al massimo la quantità indicata nel titolo, essa è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo.

5. Allorché la quantità importata o esportata è inferiore del 5 % al massimo alla quantità indicata nel

titolo, l'obbligo di importare o di esportare è considerato adempiuto.

Articolo 9

1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasmissibili.

I diritti derivanti dai titoli sono trasmissibili dal titolare durante il periodo di validità degli stessi. La trasmissione può intervenire a favore di un solo cessionario per ogni titolo e relativo estratto e si riferisce alle quantità non ancora imputate sul titolo o sull'estratto.

2. In caso di domanda di trasmissione da parte del titolare, l'organismo emittente iscrive sul titolo o, se del caso, sull'estratto :

— il nome e l'indirizzo del cessionario ;

— la data di tale iscrizione certificata mediante apposizione del suo timbro.

3. Gli effetti della trasmissione decorrono dalla data dell'iscrizione.

4. Il cessionario non può trasmettere il suo diritto né retrocederlo al titolare.

Articolo 10

Gli estratti di titolo producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.

Articolo 11

I titoli e gli estratti rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati e delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

Sezione II

Domanda e rilascio di titoli

Articolo 12

1. Le domande di titolo devono essere inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati o compilati conformemente all'articolo 16, sotto pena di irricevibilità.

Tuttavia, esse possono essere inviate all'organismo competente mediante telegramma o per telex. In tal caso, sotto pena di rigetto, le domande devono contenere tutti gli elementi che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Inoltre, gli Stati membri possono prescrivere che al telegramma o al telex faccia seguito una domanda conforme alle disposizioni del comma precedente. Tale prescrizione non pregiudica la validità della domanda inviata mediante telegramma o telex.

2. La revoca di una domanda di titolo può farsi soltanto mediante lettera, telegramma o telex.

La domanda di titolo non è più revocabile dopo le ore 13 del giorno della presentazione; la revoca effettuata mediante telegramma non è valida se lo stesso è registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 o se, pur essendo stato registrato entro le ore 13, è pervenuto all'organismo competente dopo le ore 14,30; se la revoca è effettuata mediante lettera o telex, la comunicazione deve pervenire non oltre le ore 13.

Articolo 13

1. Le domande contenenti condizioni non previste dalla regolamentazione comunitaria sono respinte.

2. La domanda di titolo è respinta se il deposito della cauzione non è effettuato o comprovato presso l'organismo competente il giorno della presentazione della domanda stessa, entro le ore 13 o, qualora la prova sia trasmessa per telegramma, se questo è stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 o se, pur essendo stato registrato entro le ore 13, è pervenuto all'organismo competente dopo le ore 14,30.

3. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è chiesto il titolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le categorie di istituti autorizzati a prestare garanzia e i criteri di cui al comma precedente.

4. La cauzione non è richiesta se il suo importo totale per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU o se il titolo è emesso a nome di un organismo d'intervento.

Gli Stati membri possono rilasciare titoli senza che venga costituita una cauzione se questa è uguale o infe-

riore a 25 ECU, a condizione che la relativa domanda venga presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è domiciliato il richiedente. Detti titoli devono essere rispediti all'organismo emittente al più presto e non oltre la data di scadenza del loro periodo di validità.

Articolo 14

1. Per giorno di presentazione della domanda di titolo si intende:

- se la domanda è presentata direttamente presso un organismo competente, il giorno della presentazione, purché abbia luogo entro le ore 13;
- se la domanda è inviata a mezzo lettera o telex, il giorno della ricezione da parte dell'organismo competente, purché sia avvenuta entro le ore 13;
- se la domanda è inviata a mezzo telegramma, il giorno della ricezione da parte dell'organismo competente, purché il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 13 e sia pervenuto all'organismo competente entro le ore 14,30.

2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente ovvero in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore di cui al paragrafo 1, si considerano presentate il primo giorno lavorativo successivo alla loro ricezione.

Le domande di titolo d'importazione o di esportazione accompagnate da domanda di fissazione anticipata del prelievo o della restituzione o le domande di titolo di fissazione anticipata inviate a mezzo telegramma, conformemente al paragrafo 1, lettera c), e pervenute dopo le ore 14,30 sono respinte qualora il richiedente non abbia precisato nel telegramma che, in caso di ritardo di quest'ultimo, intendeva chiedere la fissazione anticipata dell'importo del prelievo e della restituzione validi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione del telegramma. Questa precisazione è data con la dicitura « senza riserva ».

Le domande inviate a mezzo telegramma registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 13 si considerano presentate il giorno lavorativo successivo, anche se sono pervenute il giorno della loro trasmissione; se invece esse sono pervenute in un altro giorno, si applicano le norme sopra previste per il giorno della presentazione a mezzo telegramma.

3. Le ore limite fissate nel presente regolamento sono le ore locali del Belgio.

Articolo 15

1. Se la domanda di titolo, la prova del deposito della cauzione o la revoca della domanda di titolo sono trasmesse a mezzo telegramma e questo, pur essendo stato registrato entro le ore 13, non perviene all'organismo competente entro le ore 14,30, a seguito di un caso di forza maggiore, detto organismo può decidere di non tener conto del ritardo.
2. Se un organismo riconosce un caso di forza maggiore, lo Stato membro da cui esso dipende ne avverte immediatamente la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 16

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titolo, i titoli e gli estratti dei titoli devono essere compilati su formulari conformi ai modelli di cui all'allegato I. I formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni comunitarie specifiche di ciascun settore di prodotti.

2. I formulari dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2, dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti compilino le sole domande anziché i blocchetti di cui al comma precedente.

I formulari degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti composti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.

3. I formulari, comprese le appendici, sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 grammi al metro quadrato. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (1/6 di pollice); la disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce degli esemplari n. 1 e la faccia delle appendici sulla quale devono figurare le imputazioni recano inoltre stampato un fondo arabescato che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. Detto fondo arabescato è di colore verde per i formulari relativi all'importazione e di colore bistro per i formulari relativi all'esportazione.

4. La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri. I formulari possono anche essere stampati da tipografie

riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, deve essere fatta menzione del riconoscimento nei singoli formulari.

Ogni formulario deve recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l'identificazione, nonché, salvo per quanto riguarda la domanda e le appendici, un numero distintivo di serie. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti lettere, a seconda del paese che ha rilasciato il documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Germania, F per la Francia, GR per la Grecia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito.

Al momento dell'emissione, i titoli e gli estratti possono recare un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente.

5. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina. Essi devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare i richiedenti a compilare le sole domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute a mezzo perforazione.

7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei titoli e dei relativi estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

1. Se l'importo del prelievo all'importazione ha formato oggetto di una domanda di fissazione anticipata e se, al momento del rilascio del titolo, il prezzo d'entrata non è noto per uno o più mesi di validità del titolo stesso, il tasso provvisorio del prelievo è indicato nella casella 19 per i mesi in causa. Tale tasso è calcolato per detti mesi in funzione dei dati conosciuti e del prezzo d'entrata applicabile per l'ultimo mese della campagna in corso. La casella 20 a del titolo deve recare menzione dell'adattamento da operare.

2. Se il titolo o l'estratto sono utilizzati per un'importazione in Germania o in Italia, può essere richiesto dai servizi competenti di tali Stati membri che essi contengano il tasso o i tassi del prelievo adattati. In tal caso, il tasso o i tassi suddetti sono indicati nella casella 19, a

richiesta del titolare o del cessionario, da parte dell'organismo che emette il titolo, non appena il prezzo d'entrata diviene noto. L'organismo indica la data e appone il timbro.

Articolo 18

1. Se gli importi risultanti dalla conversione in moneta nazionale di somme espresse in ECU da riportare sui formulari di titoli comportano tre o più cifre decimali, viene fatta menzione soltanto delle prime due decimali. In tal caso, la seconda decimale è arrotondata all'unità superiore quando la terza decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la terza decimale è inferiore a 5.

2. Tuttavia, se la conversione di somme espresse in ECU si effettua in sterline britanniche o irlandesi, il limite delle prime due decimali, di cui al paragrafo precedente, è sostituito dal limite delle prime quattro decimali. In tal caso, la quarta decimale è arrotondata all'unità superiore quando la quinta decimale è uguale o superiore a 5 ed è mantenuta invariata quando la quinta decimale è inferiore a 5.

Articolo 19

I titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il n. 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il n. 2, rimane presso l'organismo medesimo.

Articolo 20

1. A richiesta del titolare o del cessionario del titolo e su presentazione dell'esemplare n. 1 dello stesso, gli organismi competenti degli Stati membri possono rilasciare uno o più estratti del documento.

Gli estratti sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il n. 1, è rilasciato o inviato al richiedente e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il n. 2, rimane presso l'organismo medesimo.

L'organismo emittente dell'estratto imputa sull'esemplare n. 1 del titolo la quantità per la quale ha rilasciato l'estratto, aumentato della tolleranza. In tal caso, ac-

canto alla quantità imputata nell'esemplare n. 1 del titolo è apposta la dicitura « estratto ».

2. Un estratto di titolo non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.

3. Gli esemplari n. 1 degli estratti utilizzati o scaduti vengono consegnati dal titolare all'organismo emittente del titolo unitamente all'esemplare n. 1 del relativo titolo affinché l'organismo possa correggere le imputazioni contenute nell'esemplare n. 1 del titolo sulla base delle imputazioni che figurano sugli esemplari n. 1 degli estratti.

Articolo 21

1. Ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli si considerano rilasciati il giorno di presentazione della relativa domanda, giorno che viene incluso nel periodo di validità.

2. Può essere tuttavia previsto che la validità del titolo decorra dal giorno del rilascio effettivo; in questo caso, tale giorno viene incluso nel periodo di validità.

Sezione III

Utilizzazione dei titoli

Articolo 22

1. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato all'ufficio nel quale sono espletate :

a) nel caso di un titolo d'importazione o di fissazione anticipata del prelievo, le formalità doganali d'importazione ;

b) nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, le formalità doganali relative :

— all'esportazione fuori della Comunità, o

— ad una delle consegne di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o

— all'assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o

— all'assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

2. L'esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione dell'ufficio doganale al momento dell'espletamento delle formalità doganali di cui al paragrafo 1.

3. Dopo imputazione e vidimazione da parte dell'ufficio di cui al paragrafo 1, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l'imputazione del titolo venga effettuata dall'interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall'ufficio competente.

Articolo 23

1. In deroga all'articolo 22, nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo di esportazione ma per i quali la restituzione all'esportazione è stata fissata in anticipo, uno Stato membro può consentire a che il titolo di fissazione anticipata venga presentato soltanto all'autorità responsabile del pagamento della restituzione.

2. Lo Stato membro in causa stabilisce i casi di applicazione del paragrafo 1 e le condizioni alle quali l'interessato deve soddisfare per poter beneficiare della procedura di cui allo stesso paragrafo. Le disposizioni adottate dallo Stato membro devono inoltre garantire parità di trattamento a tutti i titoli rilasciati nella Comunità.

3. Lo Stato membro determina l'autorità competente per imputare e vidimare il titolo. È considerata data dell'imputazione la data di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

4. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di cui sopra, l'interessato deve in particolare segnalare, nel documento utilizzato per beneficiare della restituzione, di aver fatto ricorso alle disposizioni del presente articolo e deve inoltre indicare il numero del titolo da impiegare per il calcolo del pagamento della restituzione.

Articolo 24

1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti di titolo non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano nel titolo o nell'estratto, il titolo o l'estratto viene rinviato all'organismo emittente del titolo a iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

Se l'organismo emittente ritiene che ricorrano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro dell'estratto o del titolo e degli estratti precedentemente rilasciati ed emette senza indugio un estratto corretto ovvero un titolo e gli estratti corrispondenti corretti. Su questi nuovi documenti, recanti la dicitura « titolo corretto il ... » o « estratto corretto il ... », su ogni esemplare sono riportate, eventualmente, le imputazioni precedenti.

Se l'organismo emittente non ritiene necessario modificare il titolo o l'estratto, appone su di esso la dicitura « verificato il ... ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3183/80 » e il proprio timbro.

Articolo 25

1. Il titolare è tenuto a consegnare il titolo e gli estratti all'organismo emittente a richiesta di quest'ultimo.

2. Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviavano o trattengono il documento contestato ai sensi del presente articolo o dell'articolo 24, essi ne rilasciano ricevuta all'interessato a sua espressa richiesta.

Articolo 26

Qualora lo spazio riservato alle imputazioni nei titoli o nei relativi estratti risulti insufficiente, le autorità che procedono all'imputazione possono unirvi una o più aggiunte contenenti le caselle d'imputazione previste a tergo dell'esemplare n. 1 dei titoli o dei relativi estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il loro timbro per una metà sui titoli o sui relativi estratti, e per l'altra metà sull'aggiunta e, quando sono utilizzate più aggiunte, per una metà su ciascuna delle varie aggiunte.

Articolo 27

1. Quando sussistano dubbi in merito all'autenticità del titolo o dell'estratto di titolo o delle diciture e dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviavano il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate ai fini di un controllo.

Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene rinviata solo una fotocopia del documento.

2. Se i servizi nazionali competenti rinviavano il documento contestato conformemente al paragrafo 1, essi ne rilasciano ricevuta a richiesta dell'interessato.

Articolo 28

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità ed alle infrazioni che li riguardano.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengono a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei titoli e degli estratti, per la riscossione dei prelievi e per il pagamento delle restituzioni. La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Sezione IV

Svincolo della cauzione

Articolo 29

Per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli :

- a) l'obbligo di importare è considerato adempiuto e il diritto all'importazione in base al titolo è considerato esercitato il giorno stesso dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), con riserva dell'immissione effettiva in libera pratica del prodotto ;
- b) l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione esercitato il giorno stesso dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 30

1. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova :
 - a) per l'importazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), relative al prodotto in causa ;
 - b) per l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lette-

ra b), relative al prodotto in causa ; inoltre, occorre addurre la prova,

- in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, entro un termine di 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, salvo caso di forza maggiore, il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui sopra o, secondo il caso, ha raggiunto la sua destinazione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che, nel termine di 30 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali, salvo caso di forza maggiore, il prodotto è stato depositato in un locale sottoposto a controllo doganale.

2. Nel caso di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino, la cauzione viene svincolata in conformità del presente articolo, fatto salvo il disposto dell'articolo 42.

Articolo 31

1. Le prove di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono fornite secondo le seguenti modalità :

- a) nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 22;
- b) nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell'esemplare n. 1 dell'estratto o degli estratti dei titoli vistati conformemente al disposto dell'articolo 22 o dell'articolo 23.

2. Inoltre, in caso di esportazione fuori della Comunità o di consegna per una destinazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero in caso di assoggettamento al regime di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento, è richiesta la presentazione di una prova supplementare.

Detta prova :

- a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nei casi in cui :
 - l'emissione del titolo,

- l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e
- l'uscita dal territorio geografico della Comunità ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2730/79 o l'arrivo a destinazione ai sensi dell'articolo 5 o il deposito in un locale sottoposto al controllo doganale di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento,

abbiano luogo nel medesimo Stato membro ;

- b) viene fornita negli altri casi mediante presentazione dell'esemplare o degli esemplari di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Se l'originale è utilizzato come prova per il pagamento della restituzione all'esportazione, una copia o fotocopia dell'esemplare o degli esemplari di controllo, certificate conformi dai servizi competenti, viene senza indugio consegnata o inviata all'interessato per essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo. Gli Stati membri possono prescrivere che l'originale, la copia o la fotocopia sia trasmessa all'organismo emittente per via amministrativa.

3. Se, immediatamente dopo l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi previsti dal titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato verso una stazione di destinazione o consegnato ad uno consegnatario situati fuori del territorio geografico della Comunità, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), è consegnato o indirizzato dall'ufficio di partenza all'interessato o, se del caso, per via amministrativa all'organismo che ha emesso il titolo. Detto esemplare di controllo deve recare, nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione », una delle diciture seguenti :

- « Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o per grandi contenitori » ;
- « Udført fra Fællesskabets geografiske område i henhold til ordningen for den forenkede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere » ;
- « Verlassen des geographischen Gebiets der Gemeinschaft im vereinfachten gemeinschaftlichen Eisenbahn/Großbehälterversandverfahren » ;

— « Έξοδος από τό γεωγραφικό χώρο τής Κοινότητας υπό τό άπλοποιημένο κοινοτικό καθεστώς διαμετακομίσεως διά σιδηροδρόμου »,

— « Departure from the geographical territory of the Community under the simplified Community rail/large containers transit procedure » ;

— « Sortie du territoire géographique de la Communauté sous le régime de transit communautaire simplifié par fer/grands conteneurs » ;

— « Uitgang uit het geografisch grondgebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor/grote containers ».

Nel caso di cui al comma precedente, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente l'effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità soltanto se è accertato :

- che la cauzione eventualmente già svincolata è stata nuovamente costituita, o
- che i servizi interessati hanno preso tutti i provvedimenti necessari affinché la cauzione relativa al prodotto in causa non venga svincolata.

Se la cauzione è stata svincolata e il prodotto non è esportato, gli Stati membri prendono le misure necessarie.

4. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), non ha potuto essere presentato nel termine di tre mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza sono quelli di cui all'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 32

Ai sensi del presente regolamento, si considera come :

- a) giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) :
- aa) il giorno in cui l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la

volontà di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti in causa, o

- bb) il giorno in cui intervenga qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici di tale accettazione ;
- b) giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) :
- aa) il giorno in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione con la quale il dichiarante manifesta la propria volontà :
- di esportare i prodotti in causa e a decorrere dal quale detti prodotti sono sottoposti a controllo doganale sino all'uscita dalla Comunità o, ove si tratti di uno dei casi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, sino a che non siano giunti a destinazione, o
 - di sottoporre i prodotti al regime di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, o
 - di sottoporre i prodotti a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, o
- bb) il giorno in cui intervenga qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, o
- cc) l'ultimo giorno del mese, in caso di applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 33

1. Lo svincolo della cauzione ha luogo non appena sono state fornite le prove di cui all'articolo 30.
2. A richiesta del titolare, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e in proporzione alle quantità di prodotti per le quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 30, sempreché sia stata fornita la prova che è stata importata o esportata una quantità uguale almeno al 5 % della quantità netta indicata nel titolo.
3. Fatto salvo il disposto degli articoli 37 e 43, se l'obbligo di importare o di esportare non è adempiuto, la cauzione è incamerata in misura pari alla differenza tra :

- a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo e
- b) la quantità netta effettivamente importata o esportata.

Tuttavia, se la quantità netta importata o esportata è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata totalmente.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un titolo è inferiore o uguale a 5 ECU, lo Stato membro può svincolare integralmente la cauzione.

4. a) Salvo caso di forza maggiore, qualora le prove di cui all'articolo 30 non siano state fornite nei sei mesi successivi all'ultimo giorno di validità del titolo, la cauzione viene incamerata.
- b) Tuttavia, se le prove vengono fornite nel periodo compreso tra la fine del sesto e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, si procede allo svincolo di un importo determinato.

Tale importo è pari all'80 % della cauzione incamerata in conformità della lettera a) e ridotta dell'importo che deve essere incamerato in applicazione del paragrafo 3.

Se l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata in applicazione del comma precedente è uguale o inferiore a 5 ECU, l'importo da rimborsare è un importo totale.

5. Quando sia disposto che la cauzione può essere svincolata soltanto previa presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica, tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4, la prova di cui al comma precedente deve inoltre essere fornita entro sei mesi dalla scadenza del titolo. Se tuttavia i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 non hanno potuto essere presentati nei termini previsti, sebbene l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini di presentazione supplementari.

Sezione V

Perdita di titoli

Articolo 34

1. In caso di perdita del titolo o del relativo estratto, e sempreché tali documenti siano stati utilizzati total-

mente o in parte, gli organismi emittenti possono, in via eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato dei documenti stessi, redatto e vidimato come i documenti originali e recante chiaramente, su ogni esemplare, la dicitura « duplicato ».

2. I duplicati non possono essere presentati ai fini della realizzazione di operazioni di importazione o di esportazione.

Articolo 35

1. Il duplicato viene presentato agli uffici che hanno espletato le formalità doganali di cui all'articolo 22 sulla base del titolo e dell'estratto perduto, ovvero ad un'altra autorità competente designata dallo Stato membro nel quale sono situati gli uffici.

2. L'autorità competente imputa e vidima il duplicato.

3. Il duplicato così imputato e vidimato funge da prova per lo svincolo della cauzione in luogo dell'esemplare n. 1 del titolo o dell'estratto perduto.

Sezione VI

Forza maggiore

Articolo 36

1. Se, per caso di forza maggiore, l'importazione o l'esportazione non può essere effettuata durante il periodo di validità del titolo, il titolare chiede all'organismo competente dello Stato membro emittente sia la proroga del periodo di validità del titolo sia l'annullamento del medesimo e adduce la prova della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

2. Una domanda di proroga del periodo di validità del titolo, presentata più di trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo, non è ricevibile.

3. Se viene invocata una circostanza considerata come caso di forza maggiore e relativa al paese di provenienza in caso di importazione o al paese di destinazione in caso di esportazione, la circostanza stessa può essere ammessa soltanto se i paesi di provenienza o di destinazione sono stati indicati in tempo utile all'organismo

emittente del titolo o ad un altro organismo ufficiale dello stesso Stato membro.

L'indicazione del paese di provenienza o di destinazione è considerata comunicata in tempo utile se, al momento della comunicazione, il verificarsi del caso di forza maggiore invocato non poteva essere ancora previsto dal richiedente.

4. L'organismo competente di cui al paragrafo 1 decide se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore.

Articolo 37

1. Se la circostanza invocata costituisce un caso di forza maggiore, l'organismo competente dello Stato membro che ha emesso il titolo decide sia di annullare l'obbligo di importare o di esportare e di svincolare la cauzione, sia di prorogare la durata di validità del titolo per il periodo ritenuto necessario a motivo della circostanza addotta; la proroga può essere decisa dopo la scadenza del periodo di validità del titolo. La decisione dell'organismo competente può essere diversa da quella domandata dall'interessato. Qualora una domanda di annullamento del titolo comportante fissazione anticipata sia stata presentata più di trenta giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, anziché concedere l'annullamento l'organismo competente può decidere di prorogare il periodo stesso se il tasso fissato in anticipo, maggiorato degli eventuali adeguamenti, è inferiore al tasso del giorno in caso di importo da concedere o superiore al tasso del giorno in caso di importo da riscuotere.

2. La decisione di annullamento o di proroga è limitata al quantitativo di prodotto che non ha potuto essere importato a seguito del caso di forza maggiore.

3. In caso di proroga del titolo, l'organismo emittente appone il proprio visto sul titolo e, se del caso, sui relativi estratti e procede alle modifiche necessarie.

4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, in caso di proroga del periodo di validità di un titolo comportante fissazione anticipata, i diritti derivanti dal titolo non sono trasmissibili; tuttavia, ove ciò sia giustificato dal caso di forza maggiore, la trasmissione è autorizzata qualora venga chiesta contemporaneamente alla proroga.

5. Lo Stato membro di appartenenza dell'organismo competente comunica il caso di forza maggiore alla Commissione e quest'ultima ne informa gli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 38

1. I prodotti soggetti ad un regime di titoli di esportazione o che possono beneficiare di un regime di fissazione anticipata delle restituzioni o di altri importi applicabili all'esportazione possono fruire del regime di cui al regolamento (CEE) n. 754/76 soltanto se sono rispettate le disposizioni seguenti :

a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui al regolamento (CEE) n. 2945/76, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti :

- « Esportazione realizzata senza titolo » ;
- « Udførsel uden Licens/attest » ;
- « Ohne Lizenz oder Bescheinigung durchgeführte Ausfuhr » ;
- « Ἐξαγωγή πραγματοποιουμένη ἄνευ ἀδείας ἢ πιστοποιητικοῦ »,
- « Exported without licence or certificate » ;
- « Exportation réalisée sans certificat » ;
- « Uitvoer zonder certificaat ».

In tal caso si cancella la dicitura « Regolamentazione titoli rispettata » che figura nella stessa casella ;

b) qualora l'esportazione sia stata realizzata sotto la scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso non sia ancora scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione :

- le indicazioni riportate nel titolo in merito all'esportazione in causa devono essere annullate, e
- la cauzione relativa al titolo non deve essere svincolata per tale esportazione o, se già svincolata, deve essere nuovamente costituita per i quantitativi in causa presso l'organismo che ha rilasciato il titolo ;

c) qualora l'esportazione sia stata realizzata sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e la validità del titolo stesso sia già scaduta alla data in cui l'interessato manifesta l'intenzione di beneficiare del suddetto regime delle merci in reintroduzione :

- la cauzione relativa al titolo, ove non sia stata svincolata per l'esportazione in causa, viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia ;

— se la cauzione è stata svincolata, il titolare del titolo deve ricostituire la cauzione per i quantitativi in causa, presso l'organismo che ha rilasciato il titolo ; tale cauzione viene incamerata conformemente alle norme vigenti in materia.

2. Qualora i prodotti in reintroduzione siano reimportati :

a) tramite un ufficio doganale situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), sono state rispettate è costituita dal bollettino d'informazione INF 3 previsto dal regolamento (CEE) n. 2945/76 ;

b) tramite un ufficio doganale situato nello stesso Stato membro, la prova che le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), o c), sono state ottemperate viene fornita secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere a), b) e c), non si applicano nei casi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2945/76.

4. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano se la reintroduzione ha avuto luogo per una causa di forza maggiore.

Articolo 39

1. Allorché alla reimportazione dei prodotti nel quadro del regime detto delle reintroduzioni fa seguito un'esportazione di prodotti equivalenti della stessa sottovoce della tariffa doganale comune, la cauzione relativa al titolo utilizzato all'esportazione dei prodotti che sono stati reimportati, che dovrebbe venire incamerata a norma dell'articolo 38, viene svincolata a domanda dell'interessato.

2. Le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti equivalenti :

a) devono essere espletate :

— entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di espletamento delle formalità doganali di reimportazione dei prodotti in reintroduzione ;

— in un ufficio doganale dello Stato membro di reimportazione, designato da detto Stato membro, e

- presentando un nuovo titolo di esportazione, qualora la validità del titolo di esportazione iniziale sia scaduta alla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dei prodotti equivalenti :

b) devono avere per oggetto ;

- lo stesso quantitativo di prodotti, e
- prodotti diretti allo stesso destinatario indicato per l'esportazione originaria, salvo nei casi previsti dall'articolo 2, lettere c) o d), del regolamento (CEE) n. 2945/76.

3. La cauzione viene svincolata contro presentazione, all'organismo che ha emesso il titolo, della prova che le condizioni di cui al presente articolo sono state ottemperate. Tale prova è costituita :

a) dal documento doganale di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia certificate conformi dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti :

« Condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ottemperate » ;

« Betingelserne i artikel 39 i forordning (EØF) nr. 3183/80 er opfyldt » ;

« Bedingungen von Artikel 39 der Verordnung (EWG) Nr. 3183/80 wurden eingehalten » ;

« Τηρουμένων τῶν προϋποθέσεων τοῦ ἄρθρου 39 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3183/80 »,

« Conditions laid down in Article 39 of Regulation (EEC) No 3183/80 fulfilled » ;

« Conditions prévues à l'article 39 du règlement (CEE) n° 3183/80 respectées » ;

« In artikel 39 van Verordening (EEG) nr. 3183/80 bedoelde voorwaarden nageleefd ».

La dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo e,

b) da un documento comprovante che, salvo caso di forza maggiore, i prodotti hanno lasciato il territorio geografico della Comunità entro 60 giorni dalla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

eventuali effetti dell'operazione d'immissione in libera pratica è fornito dall'autorità che ha rilasciato il titolo, fatto salvo il disposto del paragrafo 4 del presente articolo.

L'importatore indica all'autorità che ha rilasciato il titolo :

- il nome e l'indirizzo dell'autorità di decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1574/80, alla quale deve essere inviato l'attestato ;
- il quantitativo, la natura dei prodotti, la data dell'importazione e il numero del titolo in causa.

Se il titolo non è già stato inviato all'autorità che ha provveduto al suo rilascio, spetta all'importatore presentarglielo.

Prima d'inviare l'attestato di cui al primo comma, l'autorità che lo ha rilasciato deve accertarsi che :

- la cauzione relativa al quantitativo in oggetto non sia stata o non verrà svincolata ; oppure,
- se la cauzione è già stata svincolata, che essa venga ricostituita per i quantitativi in causa.

Tuttavia, la cauzione non è ricostituita per i quantitativi eccedenti il limite a partire dal quale si ritiene che l'interessato abbia adempiuto all'obbligo di importazione.

Il titolo è fornito all'interessato.

2. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è stato rifiutato, l'autorità di decisione ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è svincolata.

3. Se il rimborso o lo sgravio dei dazi è stato concesso, l'imputazione del titolo per il quantitativo in causa è annullata, anche se la validità del titolo è scaduta. L'interessato deve trasmettere immediatamente il titolo all'organismo emittente quando la sua validità è scaduta. La cauzione relativa al quantitativo in oggetto è incamerata, tenuto conto delle norme applicabili in materia.

4. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica :

- a) se, per causa di forza maggiore, i prodotti devono essere riesportati, ovvero distrutti, ovvero introdotti in un deposito doganale o in zona franca ; oppure,

Articolo 40

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1430/79, l'attestato comprovante che sono state adottate le misure necessarie per annullare gli

b) se i prodotti si trovano nella situazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1430/79 ; oppure,

c) se il titolo su cui è stato imputato il quantitativo importato non è stato ancora fornito all'interessato al momento in cui è presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione.

5. Il disposto del paragrafo 3, prima frase :

— non si applica nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera b) ;

— si applica unicamente, a domanda dell'interessato, nel caso contemplato dal paragrafo 4, lettera a).

Articolo 41

1. In caso di annullamento degli effetti di un'operazione di immissione in libera pratica, qualora la cauzione relativa al titolo utilizzato per l'importazione dei prodotti debba venire incamerata a norma dell'articolo 40, la cauzione stessa è svincolata a domanda degli interessati allorché siano state rispettate le condizioni seguenti.

2. L'interessato deve dimostrare in modo soddisfacente alle autorità competenti che, entro i due mesi successivi alla data dell'importazione iniziale, lo stesso quantitativo di prodotti equivalenti, della stessa sottovoce tariffaria, è stato importato dallo stesso importatore in provenienza dallo stesso esportatore, a titolo di sostituzione dei prodotti per i quali è stato applicato il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1430/79.

Articolo 42

1. Se prodotti di base sono stati sottoposti al regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 o prodotti o merci sono stati sottoposti al regime di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, qualora sia stato utilizzato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e l'interessato, totalmente o in parte :

— ritiri dal controllo doganale detti prodotti di base, in quanto tali o sotto forma di prodotti trasformati, ovvero detti prodotti o merci, oppure

— non rispetti i termini complessivi previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 798/80 o da altre disposizioni regolamentari,

l'obbligo di esportare non è stato rispettato per il quantitativo in causa.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti di base ovvero i prodotti o le merci in causa sono stati sottoposti ad uno dei regimi di cui sopra, ne informa l'autorità che ha rilasciato il titolo. Essa le comunica in particolare il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione.

3. L'autorità che ha rilasciato il titolo applica, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) o c), e paragrafo 4.

4. Lo Stato membro adotta le misure da esso ritenute necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del paragrafo precedente.

Articolo 43

1. Se il titolo di esportazione o di fissazione anticipata è richiesto per una gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo viene rilasciato solo per i quantitativi aggiudicati al richiedente. Il titolo viene rilasciato solo per la gara in causa e deve recarne debita menzione. La cauzione corrispondente al saldo viene svincolata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79 sono assimilate ad un paese terzo importatore.

2. Il richiedente dimostra con documenti adeguati la propria qualità di aggiudicatario.

Se entro 21 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte il richiedente non ha comunicato i risultati della gara all'organismo incaricato del rilascio del titolo o non ha provato all'organismo medesimo con documenti adeguati il rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte, il titolo non viene rilasciato e la cauzione viene incamerata.

In caso di rinvio del termine ultimo di presentazione delle offerte :

— di non oltre 5 giorni, la domanda rimane valida e il termine di cui al comma precedente per la comunicazione dei risultati della gara decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte ;

— di oltre 5 giorni, la domanda non è più valida e la cauzione viene svincolata.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se il richiedente ha presentato una domanda di titolo abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione valida per il paese terzo in cui ha luogo la gara indicando :

- a) il termine ultimo per la presentazione delle offerte ;
- b) il paese terzo importatore e l'organismo che ha indetto la gara ;
- c) il quantitativo totale di prodotti su cui verte la gara.

La domanda di titolo non può essere presentata più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il richiedente comprova con documenti adeguati l'esattezza delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c).

4. Sono considerate gare gli inviti non confidenziali, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare entro un dato termine le offerte la cui accettazione viene decisa dai suddetti enti o organismi.

5. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c).

6. In casi particolari possono essere adottate deroghe secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo il caso, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 44

1. Se uno Stato membro utilizza il titolo d'importazione valido per un prodotto per gestire un contingente tariffario comunitario i cui quantitativi sono stati ripartiti fra gli Stati membri :

- a) il titolo è valido soltanto nello Stato membro che lo ha rilasciato ;
- b) i quantitativi importati che, in virtù della tolleranza, eccedono il quantitativo indicato nel titolo d'importazione non beneficiano del regime preferenziale concesso nel quadro del contingente tariffario comunitario ;
- c) la durata di validità del titolo non può oltrepassare il periodo di applicazione del contingente.

2. La casella 20 a del titolo reca le indicazioni necessarie all'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Se il prodotto in questione non può essere importato al di fuori del contingente, o se il rilascio di un titolo d'importazione per il prodotto medesimo è soggetto a condizioni particolari, il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 non comporta alcuna tolleranza supplementare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

1. Il regolamento (CEE) n. 193/75 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 1373/70 e (CEE) n. 193/75 o a taluni articoli dei suddetti regolamenti devono intendersi fatti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

La tabella di concordanza per gli articoli figura nell'allegato II.

Articolo 46

Si applicano le seguenti disposizioni transitorie :

- a) il regolamento (CEE) n. 193/75 rimane applicabile ai titoli chiesti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ;
- b) le domande di titolo, i titoli e gli estratti di titolo redatti su formulari conformi ai modelli che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 193/75 possono essere rilasciati sino al 31 dicembre 1981 ;
- c) se, nella regolamentazione comunitaria in vigore da una data anteriore al 1° gennaio 1981, si fa riferimento alla casella 20 del titolo d'importazione o di fissazione anticipata, tale riferimento va considerato fatto alla casella 20 a del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I ;

se, nella regolamentazione comunitaria in vigore dal 1° gennaio 1981 o da una data successiva, verrà fatto riferimento alla casella 20 a del titolo d'impor-

tazione o di fissazione anticipata, tale riferimento va considerato fatto alla casella 20 del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 193/75 ;

- d) se, nella regolamentazione comunitaria in vigore da una data anteriore al 1° gennaio 1981, si fa riferimento alla casella 18 del titolo d'importazione o di fissazione anticipata, tale riferimento va considerato fatto alla casella 18 a del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I ;

se, nella regolamentazione comunitaria in vigore dal 1° gennaio 1981 o da una data successiva, verrà fatto riferimento alla casella 18 a del titolo d'importazione o di fissazione anticipata, tale riferimento va considerato fatto alla casella 18 del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 193/75 ;

- e) qualora si faccia ricorso alle disposizioni della lettera b), l'organismo emittente del titolo iscrive :

— nella casella 20 del titolo d'importazione o di fissazione anticipata, quanto figura nella casella 20 b del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I ;

— nella casella 18 del titolo d'importazione o di fissazione anticipata, quanto figura nella casella 18 b del titolo redatto su un formulario conforme al modello che figura nell'allegato I ;

non si procede all'iscrizione di cui sopra se la casella 17 del titolo d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata reca una data di fissazione anticipata.

Articolo 47

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

TITOLO D'ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE IMPORTLICENS ELLER FORUDFASTSÆTTELSESATTEST EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ IMPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PRÉFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT					EF EG EK EC CE															
					1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (¹):															
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE			1															
3 a Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):					4 a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):															
3 b Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):					4 b Diritti ceduti a dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>															
5 PRODOTTO DA IMPORTARE																				
6 Denominazione commerciale:					7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC:															
					8 Numero della TDC:															
					9 Numero di statistica (²):															
					10 Peso netto, volume, ecc. (³): (in cifre)															
11 Peso netto, volume, ecc. (³): (in lettere)																				
12 Note particolari:					13 Paese di provenienza: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>															
					14 Paese di origine: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>															
					15 Richiesta fissazione anticipata: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>															
					16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale:															
17 PRELIEVO PREFISSATO IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> PER <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> (in cifre) (unità)																				
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale (⁴)			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale (⁴)			18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale (⁴)											
20 a Condizioni particolari (⁴):								20 b Data del deposito del titolo originale: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>												
21 Ultimo giorno di validità: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>							22 Tolleranza: ...% in più													
23 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> compreso per (⁵): A , il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>										25 Rilasciato a , il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> con il n.										
24 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:				26 Timbro e firma dell'organismo emittente:																

(¹) Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.

(²) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

(³) Con indicazione dell'unità.

27 Imputazioni

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e n.) o estratto n. ... e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE IMPORTLICENS ELLER FORUDFASTSÆTTELSESATTEST EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ IMPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PRÉFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				EF EG EK EC CE							
				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :							
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2							
3 a Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):			4 a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):								
3 b Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):			4 b Diritti ceduti a								
			dal <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>								
5 PRODOTTO DA IMPORTARE											
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC:		8 Numero della TDC:							
				9 Numero di statistica ⁽²⁾ :							
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)							
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in lettere)				13 Paese di provenienza: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
12 Note particolari:				14 Paese di origine: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
				15 Richiesta fissazione anticipata: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>							
				16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale:							
17 PRELIEVO PREFISSATO IL <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> PER <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> (in cifre) (unità)											
18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾	18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾	18 Mese e anno	19 Importo totale in moneta nazionale ⁽⁴⁾						
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>						
20 a Condizioni particolari ⁽⁴⁾ :				20 b Data del deposito del titolo originale:							
				<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>							
21 Ultimo giorno di validità:			22 Tolleranza: ...% in più								
23 Validità prorogata fino al <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> compreso per ⁽⁵⁾ :						25 Rilasciato a _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> con il n.					
A _____, il <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>						26 Timbro e firma dell'organismo emittente:					
24 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:											

(1) Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.
 (2) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.
 (3) Con indicazione dell'unità.
 (4) È necessario indicare il mese e l'anno di riferimento per l'importo totale.
 (5) Con indicazione dell'unità.

TITOLO D'IMPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE IMPORTLICENS ELLER FORUDFASTÆTTELSSESATTEST EINFUHLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ IMPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PRÉFIXATION INVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT		EF	EG	EK	EC	CE
		DOMANDA	2	2		
3 a Organismo emittente (nome e indirizzo):		4 a Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro):				
3 b		4 b				
5 PRODOTTO DA IMPORTARE						
6 Denominazione commerciale :		7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC :			8 Numero della TDC :	
					9 Numero di statistica (1) :	
					10 Peso netto, volume, ecc. (2) : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. (2) : (in lettere)						
12 Note particolari :		13 Paese di provenienza : Obbligatorio : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
		14 Paese di origine : Obbligatorio : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
		15 Richiesta fissazione anticipata : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
		16 Importo totale della cauzione in moneta nazionale :				
Fatto a _____ , il _____ _____ (Firma del richiedente)						

(1) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione ; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

(2) Con indicazione dell'unità.

TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EKSPORTLICENS ELLER FORUDFASTSÆTTELSÆSATTEST AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ EXPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				EF	EG	EK	EC	CE
				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :				
I	A 000000	ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	2				
3 a Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):				4 a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):				
3 b Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):				4 b Diritti ceduti a dal <input type="text"/>				
5 PRODOTTO DA ESPORTARE								
6 Denominazione commerciale:			7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC:			8 Numero della TDC:		
						9 Numero di statistica ⁽²⁾ :		
						10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)		
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in lettere)				13 Paese di destinazione: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
12 Note particolari:				14 Richiesta fissazione anticipata: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
				15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale:				
				16 Attribuzione richiesta: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL <input type="text"/>								
18 a Condizioni particolari ⁽⁴⁾ :								
18 b Data del deposito del titolo originale: <input type="text"/>								
19 Ultimo giorno di validità: <input type="text"/>				20 Tolleranza: ...% in piu				
21 Validità prorogata fino al <input type="text"/> compreso per ⁽⁵⁾ :				23 Rilasciato a <input type="text"/> , il <input type="text"/> con il n. <input type="text"/>				
A <input type="text"/> , il <input type="text"/>				24 Timbro e firma dell'organismo emittente:				
22 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:								

(1) Da riempire se la casella 26 non è utilizzata.

(2) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

(3) Con indicazione dell'unità.

(4) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative al tasso di conversione agricolo d'una moneta o di quelle dell'atto d'adesione.

27 Imputazioni

28 Peso netto, volume, ecc. (con indicazione dell'unità)		31 Regime doganale, documento doganale (modello e n.) o estratto n. ... e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità d'imputazione
29 In cifre ⁽¹⁾	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

⁽¹⁾ Parte 1 per la quantità disponibile, parte 2 per la quantità imputata.

TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EKSPORTLICENS ELLER FORUDFASTÆTTELSSESATTEST AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ EXPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT				EF EG EK EC CE	
				1 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾ :	
I	A 000000	ESEMPLARE PER L'ORGANISMO EMITTENTE	2	2	
3 a Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo):			4 a Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):		
3 b Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):			4 b Diritti ceduti a		
			dal <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
5 PRODOTTO DA ESPORTARE					
6 Denominazione commerciale:		7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC:		8 Numero della TDC:	
				9 Numero di statistica ⁽²⁾ :	
				10 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽³⁾ : (in lettere)		12 Note particolari:			
		13 Paese di destinazione: Obbligatorio: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
		14 Richiesta fissazione anticipata: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
		15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale:			
		16 Attribuzione richiesta: sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
17 RESTITUZIONE PREFISSATA VALIDA IL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
18 a Condizioni particolari ⁽⁴⁾ :					
18 b Data del deposito del titolo originale: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
19 Ultimo giorno di validità: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			20 Tolleranza: ...% in piu		
21 Validità prorogata fino al <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> compreso per ⁽⁵⁾ :			23 Rilasciato a _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> con il n. _____		
A _____, il <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			24 Timbro e firma dell'organismo emittente:		
22 Timbro e firma dell'organismo emittente del titolo:					

(1) Da riempire se la casella Z6 non è utilizzata.

(2) Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

(3) Con indicazione dell'unità.

(4) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative al tasso di conversione agricolo d'una moneta o di quelle dell'atto d'adesione.

TITOLO DI ESPORTAZIONE O DI PREFISSAZIONE EKSPORTLICENS ELLER FORUDFASTSÆTTELSESATTEST AUSFUHRLIZENZ ODER VORAUSFESTSETZUNGSBESCHEINIGUNG ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ EXPORT LICENCE OR ADVANCE FIXING CERTIFICATE CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION UITVOER- OF VOORFIXATIECERTIFICAAT		EF	EG	EK	EC	CE
		1				
DOMANDA		2				
3 a Organismo emittente (nome e indirizzo):			4 a Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro):			
3 b			4 b			
5 PRODOTTO DA IMPORTARE						
6 Denominazione commerciale :		7 Designazione secondo la nomenclatura della TDC :			8 Numero della TDC :	
					9 Numero di statistica ⁽¹⁾ :	
					10 Peso netto, volume, ecc. ⁽²⁾ : (in cifre)	
11 Peso netto, volume, ecc. ⁽²⁾ : (in lettere)						
12 Note particolari :		13 Paese di destinazione : Obbligatorio : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
		14 Richiesta fissazione anticipata : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
		15 Importo totale della cauzione in moneta nazionale :				
		16 Attribuzione richiesta : sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
Fatto a _____, il _____						
_____ (Firma del richiedente)						

⁽¹⁾ Da riempire secondo la regolamentazione dello Stato membro di emissione ; questa menzione non riguarda la validità del titolo.

⁽²⁾ Con indicazione dell'unità.

ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente regolamento	Regolamento (CEE) n. 193/75	Regolamento (CEE) n. 1373/70
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4	—	—
Articolo 5	Articolo 4, paragrafi 3 e 4	Articolo 4, paragrafi 3 e 4
Articolo 6	Articolo 4 bis, paragrafo 1	—
Articolo 7	Articolo 4 quater, paragrafo 1	—
Articolo 8	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 9	Articolo 3	Articolo 3
Articolo 10	Articolo 10, paragrafo 2, prima frase	Articolo 9, paragrafo 2, prima frase
Articolo 11	Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 12	Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma, paragrafo 3
Articolo 13	Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, paragrafi 2 e 4	Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, paragrafi 2 e 4
Articolo 14	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 15	Articolo 7	Articolo 7
Articolo 16	Articolo 13	Articolo 12
Articolo 17	Articolo 14	Articolo 12 bis
Articolo 18	Articolo 8	Articolo 7 bis
Articolo 19	Articolo 9, paragrafo 3, primo comma	Articolo 8, paragrafo 2, primo comma
Articolo 20	Articolo 10, paragrafo 1, paragrafo 2, seconda frase, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 1, paragrafo 2, seconda frase, paragrafo 3
Articolo 21	Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 22	Articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma	Articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo comma
Articolo 23	—	—
Articolo 24	Articolo 11, paragrafi 1 e 2	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 25	Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 26	Articolo 12	Articolo 11
Articolo 27	Articolo 15	Articolo 13
Articolo 28	Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 4	Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 29	Articolo 17, paragrafo 1	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 30	Articolo 17, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 31	Articolo 17, paragrafi 3, 4, 5 e 6	Articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis
Articolo 32	Articolo 17, paragrafo 8	Articolo 15, paragrafo 5
Articolo 33	Articolo 18	Articolo 16
Articolo 34	Articolo 17, paragrafo 7	Articolo 15, paragrafo 4
Articolo 35	—	—
Articolo 36 } Articolo 37 }	Articolo 20	Articolo 18
Articolo 38	Articolo 4 bis, paragrafi 2, 3, 4 e 5	—
Articolo 39	Articolo 4 ter	—
Articolo 40	Articolo 4 quater, paragrafo 2	—
Articolo 41	—	—
Articolo 42	—	—
Articolo 43	Articolo 19	Articolo 17
Articolo 44	Articolo 19 bis	—